

97. 4884 del Repertorio

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL GESTO CIVILE DI CAMPOBASSO

ff. fiduciari

SERVIZIO DELLE ACQUE PUBBLICHE

PUNTO DI RIFERIMENTO

(n. 138 dell'elenco delle acque pubbliche della
provincia di Campobasso).

DIRITTI DI UTENZA

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione in sanatoria e precaria per le variazioni introdotte nella derivazione dal Fiume Diferno dell'antico mulino Rocca, in tenimento di Grattino (Campobasso) della Ditta Migg. Fratelli MERCURIO e MARIO MAGNO fu Antonio, e MAGNO CARLO fu Carlo, danti causa alla ditta Ing. PREDIMATO GIACCI fu Florindo, attuale proprietario della derivazione, di cui alla stessa ditta GIACCI viene altresì riconosciuto il diritto per antica utenza.

ART. 1°

QUANTITA' DELLE ACQUE DA DERIVARE

La quantità di acqua da derivare dal fiume Diferno in sponda destra, tenimento di Garatino ed a circa un chilometro a monte del punto della provinciale Garibaldi, è fissata in misura non superiore a sec. 40 (litri/secondo quattromila) corrispondente a quella che per antico uso viene ora riconosciuta, a modifica del decreto del Prefetto di Campobasso del 10 gennaio 1907 N. 713 di repertorio.

L'acqua verrà utilizzata a scopo di forza motrice.

ART. 20

DISLIVELLO E FORZA NOMINALE IN BASE ALLA QUALE È STABILITO IL CANONE

Il dislivello fra i pali sorti ed i canali a monte ed a valle dei meccanismi motori sarà mantenuto pari a quello che dal 1^o gennaio 1911 si è utilizzato e cioè di m² 10,00, e poiché m. 6,00 rappresentano il salto riconosciuto per antica utenza, l'ammontare dovuto alla variazione è di m. 3,75.

La forza nominale in base alla quale è stabilito il canone, tenuto conto di quella prodotta con la vecchia utenza, e cioè con il

dislivello di m.6,90 risulta pari a :
HP. 4000 x 10,00 = HP.396 pari a Rv. 394,12, da
cui, detrtatti HP.396 pari a Rv. 247,06 relativi
alla vecchia utenza, restano HP.300, pari a Rv.
147,06 in virtù della presente concessione in
concessione.

La forza nominale predetta in più di
quella relativa alla vecchia utenza, nel perio-
do dal 1° gennaio 1907 al 31 dicembre 1910, va
valutata in base al salto in questo periodo uti-
lizzato di mt. 9,30 e sarà pari al HP.

HP. 4000 (9,30 - 6,90) = 100.

20

ANT.387

OPERE DI PRESA E REGOLAZIONE PORTATA

Le opere di presa in riguardo alla u-
tizzazione ed alle modalità generali, devono re-
stare quelle attualmente esistenti e contempla-
te nello stato di consistenza n° 6 maggio 1938 a
firma Ing. Guccio Ferdinando, presentate a con-
redo della istanza di maggiore concessione, con-
venientemente riparate e rafforzate.

Tali opere di sistemazione alla pre-
sa e di regolazione della portata dovranno esse-

re eseguite secondo le particolari modalità che risulteranno dall'apposito elaborato tecnico da sottoporre alla preventiva approvazione dell'Ufficio del Genio Civile e quindi dopo eseguite a collaudo dello stesso Ufficio.

ART. 40

GARANZIE DA OSSERVARE

Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere che in qualiasi tempo risultassero necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del Niferno, in dipendenza della derivazione.

La ditta ha inoltre l'obbligo di apportare caposaldi all'edificio di presa, ai due scarichi lungo il canale derivatore, alla vasca di carico ed al canale di scarico.

Allo scopo poi di accertare l'acqua utilizzata e derivata dalla ditta, a sua cura e spese e nei modi che verranno indicati dai competenti Uffici, dovrà impiantare opportuni strumenti registratori e curare le condizioni necessarie atte ad assicurare il loro funzionamento regolare ed a rendere possibile il loro controllo ed inoltre curare la manuten-

sione di essi ed il prelievo e l'invio delle letture e delle registrazioni di tali apparecchi ai competenti Uffici.

ART. 5°

RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO

Racendo stato l'impianto di cui trattasi distrutto da eventi bellici il 9 ottobre 1943, la ditta concessionaria, ha provveduto al ripristino dell'impianto medesimo che è rientrato in funzione l'11. novembre 1949.

ART. 6°

COLLAUDO E TERMINE PER UTILIZZARE LA ACQUA

Seeguita la vicita di collaudo, l'Ufficio del Genio Civile, che non vi siano eccezioni in contrario, autorizzerà la continuazione dell'esercizio della derivazione, del che dovrà essere fatto cenno nel relativo certificato.

Ove l'Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altri ozi, in pensiero della loro esecuzione, possa e meno smentirai l'esercizio della

derivazione.

ART. 7^e

DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvi i casi di rinuncia, decadenza e revoca e salva la clausola di precarietà di cui al successivo articolo 13, la concessione è accordata per il periodo che l'articolo 26 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 stabilisce come durata massima per le utenze riconosciute e da riconoscere, e cioè fino al 31 gennaio 1977.

Al termine della concessione, come nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, passeranno in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione, di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le comitette fornite ed i canali di scarico il tutto in istato di regolare funzionamento.

Lo Stato avrà la facoltà di mettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto ed utilizzazione e trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un premio uguale al valore di stima del materia-